

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 1971

(83^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio del seguito della discussione congiunta:

« Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: "Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria" » (425) (D'iniziativa dei senatori Martinelli ed altri);

« Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale » (1315) (D'iniziativa dei senatori Torelli ed altri):

PRESIDENTE Pag. 1127, 1128
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze 1128
TRABUCCHI 1128

Discussione e rimessione all'Assemblea:

« Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato » (1319) (D'iniziativa dei senatori Bartolomei e Zugno):

PRESIDENTE, relatore . 1116, 1119, 1120 e *passim*
BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze 1117, 1120, 1121 e *passim*
FORTUNATI 1118, 1119, 1120 e *passim*

LI VIGNI Pag. 1119, 1121, 1123
MASCIALE 1126
SOLIANO 1121, 1123, 1124
STEFANELLI 1118, 1124, 1126
TRABUCCHI 1120, 1122
ZUGNO 1126, 1127

La seduta inizia alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Belotti, Bolettieri, Borsari, Buzio, Cifarelli, Cipellini, Colella, De Luca, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Zugno.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Borghi.

SOLIANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 30 maggio 1970, numero 361, recante passaggio in ruolo de-

gli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato » (1319), d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Zugno

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Zugno: « Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato », del quale sono io stesso relatore.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, ferme restando le altre condizioni richieste, possono godere dei benefici previsti dalla legge stessa anche coloro che abbiano lavorato oltre duecento giorni in uno degli ultimi due anni.

Gli interessati possono richiedere l'applicazione della presente legge, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore secondo le modalità previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 361.

Era stata incaricata di esprimere un parere la 1ª Commissione, che, però, non ha ritenuto di farlo, ma i termini sono scaduti fin dall'8 ottobre scorso.

Il disegno di legge è estremamente semplice nel suo oggetto e mi sforzerò di non complicare tale semplicità. Esso si propone di sostituire le parole « che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre duecento giorni in ciascun anno » con le parole « che abbiano lavorato oltre duecento giorni in uno degli ultimi due anni » dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, con la quale si fissano le norme per il passaggio in ruolo degli operai, uomini e donne, occupati in lavori stagionali presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato. Vale a dire che il vincolo di duecento giorni dovrà essere stato rispettato non più per ognuno degli ul-

timi due anni, ma in almeno uno degli ultimi due anni. Quale è la motivazione addotta dai proponenti?

È accaduto che in alcuni stabilimenti, nell'anno 1969, non si è potuto raggiungere il richiesto numero di duecento giorni di lavoro a causa degli scioperi dei produttori agricoli che hanno ritardato la consegna del tabacco, per cui i lavoratori, in costanza di rapporto da quasi 20 anni — prego ricordare questo dato, perchè vi ritornerò sopra — si sono visti escludere, per motivi di forza maggiore dai benefici previsti dalla legge n. 361 del 1970.

Secondo informazioni ricevute — a proposito delle quali chiedo all'onorevole Sottosegretario Borghi di dirci se siano fondate o no — si tratterebbe di poche decine di persone. Mi risulta altresì che l'Amministrazione finanziaria avrebbe espresso parere negativo fin dal 12 ottobre scorso, con argomentazioni, peraltro, che non mi persuadono troppo. Il provvedimento sarebbe stato, infatti, ritenuto assolutamente privo di giustificazione sul piano delle esigenze di servizio e rivolto, invece, esclusivamente a far beneficiare della sicurezza di un posto statale quella mano di opera, in grande maggioranza femminile, assunta per un limitato periodo dell'anno; per cui, è stato detto, l'assunzione di tale personale arrecherebbe gravi danni all'Amministrazione e in definitiva all'Erario, atteso che per tutto il periodo di inattività l'onere di tale mano d'opera, che nell'appunto del Ministero delle finanze che ho sotto gli occhi è definita « professionalmente squalificata e di età più che avanzata » si tradurrebbe in un aumento dei costi di produzione, con conseguenti effetti negativi sulle possibilità competitive dei prodotti dell'Amministrazione finanziaria. Spero che la frase « professionalmente squalificata » riferita a tale maestranza voglia dire « professionalmente non qualificata ».

Pertanto — sempre secondo l'Amministrazione finanziaria — propria nel momento in cui, con l'entrata in vigore del Regolamento comunitario per il tabacco greggio, sarebbe prioritaria e determinante la necessità di eliminare l'attuale esuberanza di personale, specie di quello operaio non in possesso di

adeguate specializzazioni, un nuovo contingente, costituito da stagionali tutti di età avanzata, andrebbe a documentare quello già rilevantissimo di cui con provvedimenti eccezionali si dovrà favorire lo sfollamento volontario.

Proprio da queste argomentazioni e dal fatto che si tratta di poche decine di lavoratori in costanza di rapporto da 20 anni ho tratto, invece, motivo per ritenere opportuna la proposta dei colleghi Bartolomei e Zugno.

B O R G H I, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Effettivamente nell'ambito della Amministrazione, non solo delle finanze, si usa parlare di personale squalificato, ma non in senso dispregiativo, bensì per definire — con un termine non molto elegante — coloro che non sono muniti di qualifica. Si tratta proprio di personale non qualificato, in quanto sono operai — mi riferisco a quelli impiegati dalle aziende dei tabacchi — addetti alla raccolta delle foglie mature di tabacco e al loro successivo condizionamento in colli (botti o balle) per la conservazione.

Uno degli argomenti addotti a sostegno del provvedimento d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Zugno è la costanza di rapporto del personale che si vuol sistemare in ruolo. Vi saranno indubbiamente degli operai che svolgono la loro attività oramai da 20 anni, ma il disegno di legge, così come è impostato, non si limita a beneficiare tale personale, bensì anche altro che vanta una anzianità di servizio di gran lunga minore. D'altro canto, occorre intendersi anche sul significato di questa costanza di rapporto. È infatti una costanza nel senso che si è ripetuto il reclutamento effettuato attraverso gli uffici locali di collocamento annualmente, allorchè si procede alla riassunzione di operai nel periodo della maturazione delle foglie di tabacco, riassunzione che viene fatta secondo un elenco che vede ai primi posti i lavoratori già precedentemente occupati in questa attività stagionale.

Perchè si parla di personale non qualificato? Perchè si tiene conto del processo di miglioramento produttivo che l'azienda dei Monopoli si è sforzata e si sforza tuttora di compiere. Per esempio, per il condizionamen-

to dei colli sono state introdotte attrezzature meccaniche alle quali notevole parte del personale finora utilizzato non può essere addetta proprio perchè manca di una qualifica precisa, trattandosi di personale — salvo eccezioni che possono anche essere numericamente di un certo rilievo, non, comunque, riferite a tutti gli operai — che svolge stagionalmente un'attività di tipo meramente manuale, ossia stacca le foglie e poi provvede al loro condizionamento.

È di questo personale che il disegno di legge in esame prevede la stabilizzazione in ruolo. Personale — credo di poter precisare — che non è solo di qualche decina di unità, perchè il provvedimento si riferisce a tutti gli operai utilizzati dai complessi dipendenti dall'Azienda dei Monopoli di Stato. Quindi si tratterebbe di qualche centinaio di unità ammesse a usufruire dei benefici previsti dal disegno di legge in esame.

D'altro canto devo ricordare che, tra le modifiche apportate in sede di discussione al testo che oggi è la legge 30 maggio 1970, n. 361, vi fu anche la elevazione da 180 a 200 giorni, concordata tra Governo, Gruppi politici e organizzazioni sindacali, del limite minimo di attività annuale, elevazione disposta proprio per fissare un'area ben precisa di applicazione di un provvedimento che presenta senz'altro degli aspetti umani, perchè si riferisce a personale che per forza di cose viene impiegato con cadenza stagionale, dovendo lavorare un prodotto che ha dei cicli naturali immodificabili.

Un altro limite si è venuto nel frattempo automaticamente determinando, ed è quello, già ricordato, che deriva dalla introduzione di attrezzature meccaniche; per cui oggi si pone, piuttosto, l'esigenza di affidare l'utilizzazione dei macchinari in appalto a cooperative od altri enti in quanto il personale di cui può disporre l'Amministrazione finanziaria non è idoneo a svolgere questa nuova attività.

Anche per le saline si verifica un fenomeno analogo, di manodopera non specializzata, che viene esclusivamente impiegata per l'impacchettamento o per lavori di questo genere. E di questo abbiamo parlato in occasione di un provvedimento analogo riguardante

gli addetti alle saline. Si son dovuti fare degli appalti, naturalmente dando la precedenza a delle cooperative di lavoratori che si sono formate sul posto, in quanto il personale che c'era non era in condizioni di svolgere questo lavoro. Tutto questo si ricollega al concetto dei « non qualificati ». Io non direi « squalificati », ma non qualificati. Innegabilmente vi è una esigenza di carattere stagionale, che oscilla anche in rapporto alla quantità di tabacco prodotto, esigenza che dipende dall'andamento stagionale, per cui in certe stagioni, per effetti diversi, vi possono essere quantitativi ridotti che impongono ovviamente una limitazione della manodopera addetta a questo lavoro. Stabilizzando in ruolo questo personale, è chiaro che per tutto il resto delle giornate, che possono andare dalle 130-140 alle 200-210, questo personale pur essendo nel complesso aziendale, non può essere adibito a nessun lavoro. È personale che resta un po' in attesa del momento in cui svolgere la propria attività. Questa attesa si può protrarre per larga parte dell'anno, anche per circa cinque mesi dell'anno. Si capisce evidentemente quale sia l'onere che ne deriva per l'azienda.

F O R T U N A T I . A mio avviso do-
cremmo cambiare la formulazione. Io direi:
« Il primo comma dell'articolo unico della
legge 30 maggio 1970 n. 361, è sostituito dal
seguente ». Perchè altrimenti non si riesce a
capire cosa si vuol dire. Il testo originario
cosa diceva? « Gli operai, uomini e donne,
assunti per lavori di carattere stagionale dal-
le direzioni compartimentali coltivazioni ta-
bacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel
1960 e negli anni successivi, e che negli ul-
timi due anni abbiano lavorato oltre 200 gior-
ni in ciascun anno, sono inquadrati nel ruo-
lo del personale permanente... eccetera ». I
pericoli cui ha accennato l'onorevole sottose-
gretario Borghi non mi pare che ci siano. Lo
spirito è di lasciare immutata la prima parte.
Devono essere operai che sono stati assunti
per lavori di carattere stagionale presso le
direzioni compartimentali, in servizio per
qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni suc-
cessivi (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,
1967); l'articolo dovrebbe poi dire: « e che

in uno degli ultimi due anni hanno lavorato
per 200 giorni » ecc. Non si tratta di persone
che sono state utilizzate 200 giorni più qual-
che giorno solamente un anno prima. Sono
persone che hanno avuto un rapporto, sia
pure saltuario, dal '60 in poi. Lo spirito mi
pare questo: nel '69 può essere avvenuto
quello che dicono loro, e quindi nel '69 non
sono stati raggiunti i 200 giorni perchè vi
è stato lo sciopero degli agricoltori. Bisogna
sapere se questo è esatto o no. Se non è esat-
to, mi pare difficile che due colleghi abbia-
no presentato un disegno di legge metten-
do in rilievo un fatto che non si è verificato.
Questi operai, dal punto di vista delle quali-
fiche, sono come gli altri. Sono tutti operai
stagionali, assunti nel 1960, che per otto
anni, fino al '68 possono avere avuto un pe-
riodo di lavoro qualunque e, dice la legge:
« negli ultimi due anni, cioè nel '68-'69, 200
giorni ». Fino al '67 un qualunque periodo e
poi, nel '68 e '69, 200 giorni. Quindi dal '60
al '67 possono aver fatto anche cinque gior-
ni. Poi ne hanno fatto 200 nel '68, '69, e ven-
gono inquadrati. Cosa dicono i nostri colle-
ghi? « Ferma restando (secondo me non è
detto esattamente nel testo formulato) la
prima condizione » (cioè devono essere stati
assunti nel '60 e aver lavorato per tutti gli
anni fino al '67) poi, anzichè « 200 giorni in
ciascuno » — 1968, 1969 — aver lavorato al-
meno 200 giorni. A questo punto io direi (se
è vera l'ipotesi), non « negli ultimi due an-
ni », ma: « almeno 200 giorni nel 1968 ».
Questo se è vera la premessa che le cause dei
200 giorni risalgono al '69. Allora si potreb-
be dire « nel '68 », e non « in uno degli ulti-
mi due anni ».

Da questo punto di vista non credo che il
governo possa fare più eccezioni. Si elimi-
nerebbe così il '69, che è l'anno in contesta-
zione.

S T E F A N E L L I . Pur tenendo conto di
quanto ha detto il Sottosegretario, devo fa-
re osservare che lo sciopero non è stato pro-
clamato dagli operai interessati, ma dai pro-
duttori, per cui non c'è neanche da dire che
chi proclama lo sciopero deve accettarne an-
che i rischi. No, c'è la forza maggiore, sen-
z'altro. Se non si vogliono creare nuovi casi

di esclusione dai benefici della legge 361, bisogna tenere conto che quando il 13 agosto 1970 è stato presentato il disegno di legge che stiamo esaminando, i senatori proponenti hanno inteso coprire gli anni 1968 e 1969, sperando che il loro provvedimento riportasse l'approvazione del Parlamento nel 1970. Ora, dato che siamo ormai nel 1971, secondo me occorre modificare l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1, nel senso che siano sostituite le parole « in uno degli ultimi due anni » con « nell'anno 1968 o 1969 ». Se invece di mettere 1968 o 1969, noi mettiamo soltanto il 1968 (può darsi che alcuni stabilimenti abbiano lavorato 200 giornate nel 1969 e non nel 1968), potremmo creare casi di esclusione. Quindi mettiamo 1968 o 1969, altrimenti possiamo correre il rischio di vedere esclusi dal passaggio in ruolo operai stagionali che nel 1969 non hanno superato 200 giornate lavorative, o che nel 1970 non si siano trovati nelle condizioni di superare le 200 giornate di lavoro. Se lasciamo così il disegno di legge, gli ultimi due anni sono 1969 e 1970. Modifichiamolo, così rimaniamo nello spirito della legge 361.

LI VIGNI. Le osservazioni fatte dal Sottosegretario sono infondate per alcuni effetti. Avrebbero senso e valore se fossimo a discutere di una legge approvata. Oggi abbiamo un problema di equità. Se non ci fossero state quelle manifestazioni di sciopero da parte dei produttori, questa gente sarebbe tranquillamente entrata nel ruolo, perchè non è in discussione la qualifica o altro. Quindi da questo punto di vista sono favorevole allo spirito del provvedimento. Ho qualche dubbio sul fatto che bastano soltanto 200 giorni per un anno, in quanto creiamo precedenti. Siccome sappiamo che le cose sono sempre legate, ci sarà una qualche categoria che neanche immaginiamo, per la quale bisognerà fare qualche cosa. Bisogna dire: 200 giorni in due degli ultimi tre anni, sempre chiarendo che il 1970 non deve entrare, se no creiamo il principio che basta aver lavorato per 200 giorni in un anno, per essere immessi nel ruolo. Questione pregiudiziale è quella dell'equità.

PRESIDENTE, relatore. La proposta del disegno di legge non è infondata, tenuto conto di un certo spirito cui la Commissione si è sempre riferita nei suoi lavori. La formulazione potrebbe dar luogo — dato che noi esaminiamo il disegno di legge a quasi un anno dalla sua presentazione — potrebbe dar luogo a questo fatto, ad estendere al 1970 il periodo nel quale i 200 giorni di presenza potevano essere presi in considerazione.

Questo i proponenti non lo chiedevano, nè potevano chiederlo il 13 agosto 1970, vorrei dire a pochi mesi dall'andata in vigore della legge 30 maggio 1970, n. 361.

Considerato che si deve trattare di lavoratori che abbiano, almeno per un anno, prestato servizio per 200 giorni, i quali, però, nel secondo anno del biennio non hanno raggiunto questa quota per cause non dipendenti dalla loro volontà — la causa di sciopero — io ritengo, considerato tutto questo, che sia opera di equità, prima ancora che di giustizia, non addossare a questi lavoratori le conseguenze di un fatto indipendente dalla loro volontà, che li priva della possibilità di entrare nei ruoli.

Al fine, poi, di evitare un'espansione del numero degli aventi diritto, il primo comma dell'articolo unico dovrebbe essere così formulato e formare oggetto dell'articolo 1:

« Il primo comma dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, è sostituito dal seguente:

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio per un qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che in uno degli anni 1968 o 1969 abbiano lavorato oltre 200 giorni sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265 ».

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª SEDUTA (18 febbraio 1971)

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge, esso dovrebbe, invece, costituire un secondo articolo.

FORTUNATI. Dovrebbe però essere modificato facendo riferimento alle modalità per la concessione del beneficio, che sono contenute sia nel primo che nel terzo e quarto comma della legge n. 361.

PRESIDENTE, relatore. Nella legge 30 maggio 1970, n. 361, era stabilito un termine tassativo di due mesi per la presentazione delle domande, a pena di decadenza dei benefici. È necessario ora far rivivere quella norma.

TRABUCCHI. Desidererei avere un chiarimento: non sussiste il pericolo che con questa norma possano godere del beneficio anche coloro che non sono stati assunti, in base a quanto disposto dalla vecchia legge, perchè avevano già superato i limiti di età, che abbiano, cioè, lavorato nel 1968 e poi siano andati via?

FORTUNATI. Facendo rivivere tutte le modalità stabilite nell'articolo unico della legge n. 361, non devono comunque avere superato il 45° anno di età al 1° gennaio 1969.

TRABUCCHI. Allora va bene.

PRESIDENTE, relatore. Evidentemente, però, chi nel 1969 non aveva compiuto i 45 anni di età e aveva lavorato 200 giorni, se non è stato assunto, ora acquisirebbe il diritto di far valere le sue ragioni.

FORTUNATI. Per maggior precisione, sarebbe comunque opportuno richiamarsi non solo alle modalità, ma anche alle condizioni stabilite nella vecchia legge.

PRESIDENTE, relatore. Alla luce di tutto quanto è stato ora detto, l'articolo unico del disegno di legge dovrebbe pertan-

to essere così modificato, suddividendolo in due articoli:

« Art. 1. — Il primo comma dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, è modificato come segue:

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, in servizio nel 1960 e negli anni successivi e che abbiano lavorato oltre 200 giorni in uno degli anni 1968 o 1969, sono inquadrati nel ruolo permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265 ».

« Art. 2. — Gli interessati possono chiedere l'applicazione della presente legge, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 361 ».

BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze. Come hanno affermato gli stessi presentatori del disegno di legge nella loro relazione, lo sciopero dei produttori non ha interessato tutti gli stabilimenti. Ma il provvedimento avrebbe riflessi anche per altri casi, per cui ribadisco che si determinerebbe una situazione di appesantimento degli oneri nelle aziende, in un settore che è attualmente in fase di ristrutturazione. E bisogna anche tenere presente, ripeto, che purtroppo ci si trova di fronte a manodopera non qualificata, e quindi difficilmente riassorbibile in stabilimenti meccanizzati.

Al momento dell'approvazione della legge 30 maggio 1970, n. 361 si discusse a lungo anche con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, con grave sforzo dell'azienda, si giunse, in accordo con le parti interessate, a stabilire il requisito dei 200 giorni lavorativi in ciascuno dei due anni precedenti, il 1968 e il 1969. Allargando i termini per godere di questo beneficio, non solo si pregiudica la situazione delle aziende del settore, ma

ci troveremo ben presto di fronte a richieste analoghe di altre categorie di lavoratori.

Perciò rischiamo veramente di determinare una falla, che consentirà di riaprire il problema anche ad altri settori dell'azienda dei Monopoli di Stato, per esempio quello dei lavoratori delle saline. Mi rendo conto della portata del problema e confesso anche un certo disagio. Tuttavia il Governo non può che essere contrario a provvedimenti estensivi di questo tipo, specie dopo che sullo stesso oggetto era stato raggiunto non molto tempo fa un accordo fra tutte le parti interessate.

PRESIDENTE, relatore. Siamo o no nel caso di lavoratori che non hanno potuto raggiungere il limite di 200 giorni lavorativi in un anno, dopo un ventennio di attività, a causa soltanto dello sciopero di categorie estranee all'Amministrazione? Se è così, ci troviamo di fronte anche ad un problema morale perchè rifiutando il provvedimento non terremo conto di una situazione che finirebbe col gravare sui lavoratori, senza loro colpa. D'altro canto avrà pur lavorato questo personale intorno ai 180-190 giorni in un anno, dato che non ritengo che lo sciopero sia durato molti mesi.

BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze. In alcune zone, come in Umbria, è durato a lungo, con manifestazioni di concessionari.

PRESIDENTE, relatore. In ogni modo risulterebbe che uno sciopero ha danneggiato dei lavoratori, indipendentemente dalla loro volontà e che noi non ne terremo conto. È un principio morale sul quale rifletterei. Riconosceremmo a un privato il diritto di agire così? No.

FORTUNATI Potremmo risolvere il problema formulando il disegno di legge in modo da tener conto di tutte le osservazioni, anche di quella del senatore Li Vigni. Cioè, si potrebbe modificare anche il secondo comma dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, precisando che è considerata come presenza di lavoro l'assenza

dal servizio sia per comprovata malattia che per decisioni assunte dai concessionari, principio, mi sembra, molto valido.

LI VIGNI. E se le decisioni dei concessionari, ossia lo sciopero, sono state prese prima dell'assunzione al lavoro?

SOLIANO. Le assunzioni sono fatte anno per anno, non una volta per sempre.

FORTUNATI. Aggiungiamo che anche il periodo di ritardo nell'inizio delle assunzioni è considerato come presenza.

PRESIDENTE, relatore. Mi sembra un principio troppo lato.

FORTUNATI. Non direi, perchè in definitiva si tratta sempre di personale regolarmente assunto, sia pure in ritardo. Quindi: o lo si vuol sistemare indipendentemente dalle conseguenze dello sciopero, e allora va bene il testo del disegno di legge in esame; oppure vogliamo ancorarci a questa causa — ed è lo spirito della proposta — ed allora cerchiamo di inserirla nel provvedimento.

PRESIDENTE, relatore. Collega Fortunati, la situazione di sciopero non appare da documenti legalmente validi nella Azienda tabacchi, perchè non si tratti di personale suo, ma di personale extra. Mi sembra che chiedere ai lavoratori che sono toccati da questi scioperi, e che per questo non hanno raggiunto i 200 giorni, la prova che questa non presenza era in correlazione diretta, non indiretta, con lo sciopero altrui, mi sembra un po' la richiesta di una prova diabolica, che non si può mai raggiungere. Per cui chiedo all'onorevole Sottosegretario di suggerirci una formula che eviti di comprendere nel beneficio coloro che non hanno raggiunto i 200 giorni prescindendo dagli scioperi. Se non avesse questa formula, la cosa migliore è dire: « Che abbiano nel '68 o nel '69 raggiunto i 200 giorni ». Siccome si deve trattare di gente che già nel '60 aveva avuto questo rapporto, che lo ha continuato, io non credo che sarebbe un eccesso. Altrimenti

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)83^a SEDUTA (18 febbraio 1971)

chiediamo una prova che nessuna parte è in grado di dare.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Tra l'altro non era nemmeno uno sciopero nazionale, quindi sono situazioni locali difficilmente rilevabili in termini esatti, in modo da farne riferimento in un documento legislativo.

D'altra parte, ove accettassimo questo principio, si farebbero avanti senz'altro anche altri. E come si potrebbe resistere ad altri lavoratori che possono dire: nelle Puglie non c'è stato lo sciopero dei concessionari, ma noi abbiamo fatto solamente 185 giorni perchè qualcuno ha consegnato in ritardo per una certa difficoltà nei trasporti eccetera.

PRESIDENTE, *relatore*. A questo punto cercherei di facilitare le cose, passerei dove l'acqua è bassa!

TRABUCCHI. Anche io penso che bisogna passare dove l'acqua è bassa. Perchè nella realtà di questo disegno di legge che cosa ci deve essere? Il proponente fondamentale è di Arezzo, dove c'è la nostra manifattura, e ci sarebbero anche tra i proponenti quei due, tre, quattro interessati ai posti dove c'è ancora il manifesto. Evidentemente si vuole salvare della povera gente che vive attorno al manifesto, perchè altrimenti era una cosa già praticamente finita. Salviamola questa povera gente, ma con una norma piccola. Gli scioperi degli agricoltori cosa hanno fatto? Hanno ritardato il lavoro.

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta di stagionali tutti di età avanzata, in grande maggioranza personale femminile.

TRABUCCHI. Sono delle povere donne, anziane, piene di figli, in cattive condizioni fisiche. È un mestiere pesante quello delle tabacchine. Debbono lavorare al freddo umido, perchè la foglia va lavorata all'umido. È una brutta cosa, diventano vecchie precocemente. Salviamole, poverine.

PRESIDENTE, *relatore*. C'è una ulteriore proposta del collega Fortunati. Siccome gli scioperi si sono verificati nel '69, modificare l'emendamento in questo senso: i 200 giorni di prestazione dovrebbero essere raggiunti soltanto nel 1968. Verrebbe allora così modificato il primo comma: « Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale dalle Direzioni compartimentali coltivazioni tabacco, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi, e che nell'anno 1968 abbiano lavorato oltre 200 giorni, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente, eccetera ».

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Però noi, con questo, poniamo subito il problema di quelli che, essendoci il biennio dicono: noi nel '68 abbiamo lavorato oltre 200 giorni, però nel '69 abbiamo lavorato 185 giorni. Cosa facciamo allora di loro?

PRESIDENTE, *relatore*. Questi sono da inquadrare nei ruoli.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. — Allarghiamo la preoccupazione. Il problema è di non estendere, di non generalizzare, aggravando l'azienda di manodopera che purtroppo non è utilizzabile in pieno. Quelli che sono rimasti fuori col biennio adesso rientrano tutti, introducendo solo il 1968.

FORTUNATI. Se mettiamo « in uno degli ultimi due anni » sarà peggio, perchè la formula è più estensiva.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il problema rimane, però. Quando si è raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali, si è cercato di fare un provvedimento generale, dicendo: dal '60 in poi questi sono stati richiamati; e poichè negli ultimi due anni il ritmo di lavoro di quel determinato posto era tale che praticamente garantiva l'occupazione per tutto l'anno — con 200 giorni lavorativi, aggiungendo i festivi, si arriva a un anno, o quasi, — bene, questi li sistemiamo. Ed è un discorso ge-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª SEDUTA (18 febbraio 1971)

nerale. Il provvedimento come era allora aveva un valore generale, che teneva anche conto di un minimo di esigenza aziendale dei monopoli. Perchè poi, quando osserviamo il bilancio, si dice: un'azienda che ha 190 miliardi di bilancio e si trova in queste condizioni è una azienda stranissima.

L I V I G N I . In questo caso si scioglie. Facciamo una azienda del gruppo IRI.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. Bisogna vedere cosa è in Francia l'azienda corrispondente del gruppo IRI in questo settore. Dal punto di vista dei lavoratori, si dovrebbero accendere dieci candele ai Monopoli. A Bari, quando non c'è raccolta di tabacco, il personale è lì, così, perchè non può essere adibito ad altri lavori, perchè non è qualificato. È lì così, e prende i soldi.

Dal 1960 in poi si è chiamata questa gente. La si è chiamata nel '68, nel '69, quindi c'è la premessa logica previsionale che chi ha lavorato nel 1960 e poi nel 1968 e nel 1969, andrà avanti perchè anche per il futuro si prevede uno sviluppo.

Con questa norma si rischia di aprire le porte ad una serie di analoghe richieste di altre categorie, quale, come è già stato detto, gli operai delle saline. L'azienda finirà per non poter più assumere lavoratori stagionali; ma il lavoro stagionale c'è, perchè le foglie di tabacco si raccolgono solo due mesi all'anno e, senza i lavoratori stagionali, non si saprebbe come fare.

P R E S I D E N T E , relatore. Il punto è questo: se c'è stato uno sciopero dei produttori, e per questa ragione alcuni operai non hanno raggiunto i 200 giorni lavorativi nel 1969, ci troviamo di fronte ad un problema morale che non possiamo eludere.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. In alcune zone questo sciopero vi è stato. Però, se si approva questo provvedimento, si rischia di aprire le porte ad una serie di altre rivendicazioni, ugualmente basate su motivi di forza maggiore, il che determinerebbe gravissime difficoltà per la

azienda. Come ci si potrebbe opporre, per esempio, a chi avanzasse analoga richiesta, sostenendo che non ha potuto lavorare 200 giorni per il fenomeno della peronospera?

P R E S I D E N T E , relatore. In questo caso ricorrerebbero gli estremi per l'applicazione della legge Bosco.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. I produttori scesero in sciopero perchè giudicarono inadeguate le tabelle fissate dal Monopolio e non consegnarono il tabacco.

P R E S I D E N T E , relatore. Si trattò, quindi, di uno sciopero, diciamo, improprio.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. Il problema è anche, come ho detto, che si tratta di manodopera non qualificata, per cui, in caso di assunzione permanente, non si saprebbe come utilizzare questo personale nel restante periodo dell'anno.

F O R T U N A T I . Ma l'azienda dovrebbe fare uno sforzo per la qualificazione del personale.

B O R G H I , sottosegretario di Stato per le finanze. Gradualmente lo si sta facendo. Ma purtroppo si tratta spesso di personale che per ragioni di età non è più in grado di raggiungere la qualificazione necessaria per essere impiegato in una azienda meccanizzata.

P R E S I D E N T E , relatore. È chiaro che le ragioni dell'azienda non possono essere disconosciute, ma vi è una questione morale che in verità non mi sento di superare. Se c'è stato uno sciopero — chiamiamolo così — e questo ha cagionato un danno a questi lavoratori, sono assai perplesso nel valutare esclusivamente le ragioni economiche dell'azienda.

S O L I A N O . Comprendo le motivazioni espresse dal rappresentante del Governo, il quale giustamente si preoccupa dei problemi aziendali. Però vorrei parlarlo di tene-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)83^a SEDUTA (18 febbraio 1971)

re conto di un fatto obiettivo, che è questo: se questi scioperi non si fossero verificati, la legge n. 361 del 1970 avrebbe avuto applicazione anche nei confronti di questi lavoratori e tutto sarebbe stato risolto. E anche se è vero che l'assunzione di questi operai creerebbe difficoltà economiche all'azienda, d'altra parte questo personale in un domani non verrebbe mai lasciato in stato di disoccupazione permanente, per cui in fondo si verrebbero a determinare per l'azienda le stesse difficoltà.

B O R G H I, sottosegretario di Stato per le finanze. Ma verrebbe assunto solo stagionalmente, per un certo periodo, mentre con il disegno di legge se ne stabilisce l'assunzione in ruolo. Si tratta, come ho detto, di personale che può venire impiegato solo per la raccolta delle foglie e per il condizionamento dei colli, un lavoro che si può fare soltanto in alcuni mesi dell'anno.

S O L I A N O. D'accordo, ma il problema esisteva ancora prima dell'emanazione della legge 30 maggio 1970, n. 361. Non si tratta, quindi, di un problema nuovo nè di un problema cambiato. Se non si fossero verificati gli scioperi, tutto il personale di cui ci stiamo occupando sarebbe stato assunto in ruolo in base a quella legge. Quindi, varando il provvedimento proposto dai colleghi Bartolomei e Zugno non si stabilisce alcunchè di nuovo, in quanto, almeno nelle intenzioni nostre, la sistemazione dell'intero personale era già stata stabilita.

F O R T U N A T I. Direi di modificare come segue il secondo comma della legge n. 361 del 1970: « L'assenza dal servizio per comprovata malattia e il ritardo nell'assunzione in servizio o l'interruzione del servizio per cause determinate dai produttori nella consegna del tabacco sono considerati come presenza al lavoro ».

B O R G H I, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rendo conto del problema di fondo sollevato dalla relazione che accompagna il provvedimento e che è costituito dalle cause chiamiamole esterne che hanno de-

terminato certe difficoltà. Tuttavia desidero ricordare che già in occasione del varo della legge n. 361 del 1970, di fronte alle resistenze dell'Amministrazione, mi feci carico personalmente di arrivare ad una soluzione. Non è che non riconoscessi la validità delle argomentazioni dell'Amministrazione, ma avevo considerato che si trattava di personale che offriva la garanzia di una certa continuità di lavoro per via delle duecento ore di attività sia nel 1968 che nel 1969, per cui era prevedibile che sarebbe stato impiegato con la stessa assiduità anche negli anni successivi. Eravamo, cioè, di fronte ad un quadro corrispondente ad una certa logica, tanto è vero che si è arrivati all'accoglimento di altre norme, come quella che considera presenza in servizio il periodo di comprovata malattia. Non si può, quindi, muovere un'accusa di insensibilità e di cattiva volontà. Non si può, tuttavia, nemmeno disconoscere la fondatezza delle ragioni che vengono opposte dall'Amministrazione finanziaria, la quale mantiene fermo il parere negativo all'approvazione del disegno di legge dei senatori Bartolomei e Zugno. Ragione per cui penso che la miglior soluzione sia, in questo momento, di accedere alla proposta di un brevissimo rinvio della discussione, onde consentirmi di valutare in modo più approfondito le osservazioni che sono state fatte e soprattutto i due emendamenti presentati, lo uno ad opera del Presidente, che prevede la prestazione di duecento giorni in uno degli anni 1968 o 1969, l'altro del senatore Fortunati, il quale presenta delle implicazioni notevoli, e di cercare di individuare una via d'uscita che tenga conto delle preoccupazioni particolarmente di ordine morale che sono state affacciate dal relatore.

S T E F A N E L L I. Personalmente sono favorevole alla proposta di rinvio della discussione perchè mi rendo conto della situazione. Desidero perciò sottoporre all'esame che il Governo farà del provvedimento nei prossimi giorni una questione di carattere fondamentale. Quando fu elaborata la citata legge del 1970 si fece riferimento a 200 giorni lavorativi annui non a caso, ma perchè ritenemmo queste aziende in via di svi-

luppo e, quindi, considerammo il fatto che esse avrebbero richiesto al personale un impegno sempre maggiore. Cioè, non ci muoveremmo sospinti dal pericolo di una cessazione dell'attività di queste aziende, ma esattamente da una convinzione opposta, di essere di fronte a un loro continuo sviluppo.

Si è poi verificato, nel 1969, lo sciopero dei produttori agricoli. Ma, si è aggiunto, anche se ciò non fosse accaduto probabilmente alcune aziende non avrebbero ugualmente svolto attività. Non avendo la possibilità di fornire documenti probanti, accettiamo per buona questa tesi. Vorrà dire che, invece di prendere in considerazione il 1969, ci si baserà sul 1970, ossia si considereranno ricorrenti le condizioni della legge n. 361 se risulterà che un dipendente abbia lavorato più di 200 ore sia nel 1968 che nel 1970. In tal caso sarà infatti evidente che il dipendente non ha potuto fare altrettanto nel 1969 soltanto a causa della agitazione dei produttori agricoli. Mi sembra una base valida per un esame obiettivo da parte del Governo, tanto più che essa presenta due garanzie: che si tratta di personale il quale deve comunque aver prestato servizio a partire dal 1960; che l'annata 1970 è già conclusa e quindi le indicazioni che da essa si intendono trarre sono oramai agli atti.

PRESIDENTE, relatore. Non avrei alcuna difficoltà ad accedere alla richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo, richiesta che tra l'altro rientra nei suoi diritti. L'unico motivo di perplessità è rappresentato dalla dichiarazione molto esplicita dell'onorevole sottosegretario Borghi: ferme tutte le argomentazioni negative. Se le cose stanno così, è evidente che non possiamo alimentare la speranza che fra una o alcune settimane la situazione possa aver subito radicali cambiamenti. Ed allora, se deve trattarsi di un rinvio per arrivare poi ugualmente alla conclusione che, a seguito del parere contrario del Governo, il disegno di legge viene rimesso all'Assemblea, sarebbe preferibile decidere subito in questo senso: vorrà dire che riferirò il parere della maggioranza della Commissione e che l'Assemblea deciderà come meglio riterrà. Il fatto è che

il Governo è persuaso della validità delle ragioni che lo portano a opporsi all'approvazione del provvedimento, mentre, di contro, vi sono motivi di ordine morale che — almeno per quanto mi riguarda — inducono ad essere favorevoli all'approvazione stessa.

D'altro canto in materia di rinvii abbiamo un precedente troppo delicato per ritenere che questo possa essere di breve durata: intendo riferirmi ai due disegni di legge per il condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria il cui iter è fermo da mesi. Il Ministero delle finanze è indubbiamente preso da problemi molto importanti, ma è evidente che se la nostra Commissione non adotta ad un certo punto una decisione, finiremo poi per essere indicati noi come i responsabili dei vari ritardi, nonostante che ci si sforzi di fare appieno il nostro gravoso dovere.

Per cui, onorevole sottosegretario alle finanze, io, data la sua premessa, e cioè che tutto è fermo, le direi di sciogliere la riserva e, piuttosto che fra una settimana o due o tre, dato che andiamo incontro a un periodo intenso di lavoro (bilanci ecc.), se si deve rimettere al Senato questo disegno di legge, facciamolo oggi stesso.

BORGHI, sottosegretario di Stato per le finanze. Mi rimetto al parere della Commissione. Siamo di fronte a un provvedimento che non è paragonabile a quello che ha citato lei, per le dimensioni ovvie che lei stesso ha detto. Io prendo impegno formale che in uno dei prossimi giorni — martedì, mercoledì, giovedì della prossima settimana — potrei definitivamente sciogliere la riserva, tenendo presenti, nei limiti del possibile, per quanto dipende anche dalla mia volontà, le osservazioni che sono state fatte.

PRESIDENTE, relatore. Resta allora anche da acquisire alla discussione l'emendamento suggerito nella sostanza dal collega Stefanelli, e cioè di dire: «... negli anni o 1968, o 1969 o 1970, o in due di questi tre anni, cioè per un biennio nel triennio 1968-70 abbiano lavorato oltre 200 giorni».

Questa è una sanatoria che accetterei subito.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª SEDUTA (18 febbraio 1971)

ZUGNO. Mi scuso se non ho potuto essere presente alle osservazioni che ha fatto eventualmente il Sottosegretario.

PRESIDENTE, *relatore*. Il collega Zugno si è dovuto allontanare per ricevere una commissione di mutilati. Non si è assentato arbitrariamente.

ZUGNO. Credo che senza dubbio siano state già fatte presenti le ragioni per le quali è stato presentato questo provvedimento, che a mio avviso è di una cogenza, di una urgenza tali che mi sembra abbia in sé i motivi per potere essere accolto, in quanto appunto si tratta di persone che hanno lavorato negli ultimi due anni. Soltanto che non hanno potuto fisicamente, per ragioni di forza maggiore, lavorare 200 giorni; saranno gli scioperi o altre circostanze, che hanno impedito di lavorare i 200 giorni, non la volontà degli interessati. Io ritengo, dal momento che in questi ultimi due anni questa gente ha lavorato almeno cento giorni, che l'Amministrazione abbia la possibilità di utilizzare questo personale. Comunque non è possibile che proprio da parte dell'Amministrazione dello Stato si utilizzi una persona 180 giorni, e poi la si butti su una strada. Se anche ha lavorato 199 giorni ogni anno negli ultimi due anni (perché qui è detto: in ciascun anno), può essere buttata su una strada. Il nostro scopo è di evitare questo. Queste persone hanno lavorato lì da 20 anni, non hanno lavorato eccezionalmente, non so, il '68 o il '69, e hanno lavorato meno delle 200 giornate. Si tratta di persone che lavorano da 20 anni circa, e se anche in questi ultimi due anni invece di avere lavorato 200 giorni — tenuto conto di tutte le circostanze che conosciamo, che vanno dall'autunno caldo agli scioperi eccetera — hanno lavorato soltanto 190 giorni, 180 giorni... Noi fissiamo un limite di 100 giorni...

FORTUNATI. Si va oltre il testo...

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Che siano 200 giorni è fuori discussione, se no si va ad aprire le cateratte.

FORTUNATI. Le soluzioni sono tre. Una: per ovviare ad alcune osservazioni fatte dal collega Li Vigni, lasciare il biennio, lasciare che devono essere sempre due anni con oltre 200 giorni, ma anziché fissare: negli anni 1968 o 1969, mettere: « che in due anni del triennio abbiano lavorato oltre 200 giorni ».

ZUGNO. Vorrei fare presente, in merito alla proposta del collega Stefanelli, che questo personale, in seguito alla legge n. 361, del 1970, è stato allontanato, non ha più potuto rimanere in servizio. Quindi, se noi comprendiamo il '70, sicuramente nel '70 non ha prestato i 200 giorni. Perciò bisogna comprendere, se mai, un anno precedente.

STEFANELLI. Le assunzioni sono fatte annualmente. Se nel '70 l'Azienda non li ha assunti, significa che non ha avuto bisogno di personale.

PRESIDENTE, *relatore*. Temo che non li abbiano più assunti per non perpetuare una situazione, non molto regolare.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente il problema c'è. Però, siccome le assunzioni previste dalla legge n. 361 non si sono verificate in un numero uguale in tutti i complessi produttivi, abbiamo dei complessi che hanno bisogno di altri stagionali. Qui ne occorre cento, e col concorso ne abbiamo assunti cento...

FORTUNATI. Può darsi che le aziende abbiano preferito assumere stagionali nuovi, non quelli che erano stati utilizzati dal '60 in poi.

BORGHI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo no, perché c'è un elenco che si segue normalmente.

MASCIALE. Vorrebbe spiegarci, senatore Zugno? L'assunzione per questo tipo di attività non è quella dell'anno solare, per cui era possibile che si affacciasse questa

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)83^a SEDUTA (18 febbraio 1971)

perplexità dell'onorevole Sottosegretario. Qui si tratta di una assunzione fatta per la campagna, che va dal mese di maggio in poi. Perché dunque questi sono stati esclusi? La legge noi l'abbiamo approvata il 30 maggio. Per la natura di questo particolare prodotto, si lavora dal maggio in poi. Il Ministro quindi ha avuto nelle mani questa legge subito; il fatto è che doveva licenziare; non c'era lo sciopero o altre scuse. Doveva licenziare e basta.

Giorni fa la nostra Commissione ha dato parere favorevole ad un disegno di legge di iniziativa governativa, concernente la sistemazione del personale dipendente del Ministero della difesa. Non riesco a comprendere la duplice veste del Governo, che si irrigidisce su certe posizioni solo quando non si tratta di provvedimenti di sua iniziativa, mentre non avanza affatto difficoltà di ordine economico nel caso di disegno di legge che egli stesso ha promosso.

Non ci si può comportare in questo modo nei confronti di questi lavoratori.

B O R G H I, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo con la legge n. 361 del 1970 ha fatto un grosso sforzo e su questo sforzo ha trovato l'adesione di tutte le organizzazioni sindacali.

Z U G N O. Nel mio precedente intervento ero incorso in una imprecisione. Il disegno di legge non intende modificare la legge n. 361, ma intende integrarla nel senso che debbono poter godere del beneficio dell'immissione in ruolo anche coloro — fermo mantenendo il principio dei 200 giorni — che li abbiano però lavorati in un solo anno, anziché in tutti e due. Si potrebbe anche stabilire che abbiano lavorato i 200 giorni in due dei tre anni precedenti.

P R E S I D E N T E. Cioè nel 1967, nel 1968 e nel 1969.

B O R G H I, sottosegretario di Stato per le finanze. Dalle dichiarazioni del senatore Zugno risulta che il provvedimento ha una

portata più ampia di quella ritenuta inizialmente.

Pertanto chiedo, a nome del Governo, che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, l'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'esame dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

Rinvio del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

« **Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto:**

« **Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria** » (425), di iniziativa dei senatori Martinelli ed altri;

« **Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale** » (1315), d'iniziativa dei senatori Torelli ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Martinelli, Trabucchi, Zugno e Belotti: « Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » e, d'iniziativa dei senatori Torelli, Coppola e Belotti: « Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale ».

Come si ricorderà, la discussione fu rinviata in attesa di una risposta da parte del Governo alle varie proposte formulategli per arrivare a una conclusione dell'esame dei due provvedimenti. Per evitare che l'iter si prolunghi ulteriormente, propongo di invitare il Governo a dare nella entrante settimana una risposta, presentando magari un nuovo testo che concili le tesi dei proponenti e del Ministero delle finanze. Se invece il Go-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

83ª SEDUTA (18 febbraio 1971)

verno riterrà di mantenere il suo avviso contrario, vorrà dire che anche per questi due disegni di legge si avrà la rimessione all'Assemblea. Comunque, ritengo che la Commissione debba arrivare a una decisione, anche perchè vi è tutto un contenzioso fermo proprio in attesa di conoscere l'esito dei due provvedimenti.

T R A B U C C H I . È inevitabile che vi sia un contenzioso fermo, un contenzioso anche piuttosto consistente, in quanto ogni contribuente interessato, sapendo che vi sono presso il Parlamento delle proposte specifiche di condono, anche in relazione alla riforma tributaria, è indotto a rinviare i pagamenti, accumulando ricorsi su ricorsi. È per questo motivo che ho sempre sostenuto la necessità, una volta entrati nell'ordine di idee di concedere un'amnistia, di farlo subito.

P R E S I D E N T E . È anche vero, però, che vi è un limite per cui anche per i ricorsi viene ad un certo punto adottata la procedura esecutiva. Ad ogni modo vorrei conoscere il parere del Governo sulla mia proposta di arrivare comunque, nella prossima settimana, ad una decisione.

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. D'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei due disegni di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
Dott. ENRICO ALFONSI